



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Cooperativa

STATUTO

SOCIALE

Così come modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 aprile 2015



STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.

La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Essa, purché in collegamento o connessione con le attività o le operazioni anzidette, può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La Società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, prive di valore nominale.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;

b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;

c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante incremento dell'importo del capitale sociale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo

Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9-bis.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce il prezzo complessivo di emissione dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea – o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nell'esercizio dei diritti sociali; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante delle persone giuridiche e degli enti collettivi. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano essi stessi Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del

superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche interdette, inabilite, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società, nonché esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori continuativi e attuali dei medesimi soggetti ovvero di soggetti che svolgano attività bancaria e finanziaria nei confronti del pubblico, fatti salvi i casi di esponenti aziendali ovvero di dirigenti di società o enti che abbiano rapporti contrattuali di collaborazione con la Società o sue controllate.

ARTICOLO 9 bis

L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno 300 (trecento) azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che verrà comunque dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che avrà effetto immediato da tale dichiarazione.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al Socio decaduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può prevedere l'applicazione di una tassa di ammissione a Socio, determinandone in tal caso in via generale l'entità, nonché fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare

di almeno trecento azioni e provvedere al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, del prezzo complessivo di emissione della azione eventualmente sottoscritta, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore attribuito al capitale sociale, nonché i proventi relativi alla eventuale tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini della valutazione del Consiglio di Amministrazione si può tener conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta ed eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra il soggetto che ha presentato la domanda, ovvero imprese o enti allo stesso correlati, e la Società o il relativo gruppo.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili. In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello

stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.
Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio, che ne acquisiscono i diritti patrimoniali.

Se l'avente causa è già Socio trova applicazione il limite alla titolarità azionaria disposto dal successivo art. 19.

L'avente causa non Socio può presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse nel termine indicato nel formale invito comunicatogli dalla Società, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma

cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli articoli 8 e 10;

c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;

d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

Al Socio escluso o receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare ed alienare azioni proprie.

TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 550.589.565,79 ai rami Danni e per euro 241.347.882,12 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- la riserva legale è attribuita per euro 190.193.882,40 ai rami Danni e per euro 47.891.965,34 ai rami Vita;
- la riserva per azioni proprie è attribuita per euro 8.129.529,15 ai rami Danni e per euro 3.533.961,26 ai rami Vita;
- le altre riserve sono attribuite per euro 184.360.346,85 ai rami Danni e per euro 3.039.093,47 ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari ad Euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;
- il disavanzo di scissione, pari ad Euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge

alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 41, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art. 41, 1° comma, lett. g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 26

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla Sede sociale e dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione pubblicato con le modalità e nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli 9-bis e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza

dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:

- a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;
- b) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45, fatto salvo il disposto di cui all'art. 2389 Codice Civile per le cariche speciali;
- c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

ARTICOLO 28

Salvo quanto disposto dagli artt. 32, 52 e 53, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 29

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 9-bis e 54 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di 5 (cinque) Soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti

dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi di legge e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.

ARTICOLO 31

Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla vigente disciplina e dal presente Statuto, da un apposito regolamento, approvato dalla stessa Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 32

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 32 e dai successivi artt. 52 e 53 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 32, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 33.1, 33.2, 33.3, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 39, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 44, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE
ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e i restanti residenti altrove.

33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a tre, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei tre territori individuati secondo l'art. 33.1; le liste dei Soci composte da un numero di candidati pari o superiore a sei devono altresì indicare le rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1 nelle proporzioni ivi previste.

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 Votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;

(d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.

In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.

33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;
- b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.

ARTICOLO 34

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 35

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 36

Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente, oltre ad esercitare le altre funzioni previste alla normativa per tempo vigente e dal presente Statuto, convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, promuove l'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del sistema di governo societario, svolge compiti di coordinamento tra l'attività degli organi della Società e sovrintende alle

relazioni istituzionali della stessa.

ARTICOLO 37

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con voto palese. Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3 e all'art. 35, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 Amministratori su 18:

- (i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 33.3 e della lista prevista dall'art. 44 dello Statuto;
- (ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 33, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 39, 3° comma e 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto;
- (iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione

del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti degli organi societari e funzionari di vertice di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché esponenti aziendali e funzionari di vertice di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese. In caso di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata. Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.

ARTICOLO 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;
- c) la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri e l'individuazione delle relative funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un

quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;
g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS;

i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 42

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi,

richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 43

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 3000 (tremila) azioni della Società.

ARTICOLO 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.
2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.
3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.
4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.
5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.
6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.
7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più

candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da almeno 250 Soci che siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri

candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:

(i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;

(ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;

(iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;

b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

c) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.

ARTICOLO 45

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, per ogni

adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 46

Il Direttore Generale o i Direttori Generali esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO VI CONSULTA

ARTICOLO 47

Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione di un Comitato misto, denominato Consulta, composto da un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a ventuno, nominati fra gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti della Società ovvero di società del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni e fra i rappresentanti o designati degli enti istituzionali interessati o correlati all'attività della Società. La Consulta ha la finalità di concorrere alla individuazione delle linee e dei principi per un'operatività socialmente responsabile della Società e per lo sviluppo delle relative tematiche. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla definizione di un regolamento dell'attività della Consulta, stabilendone in particolare la composizione e la durata in carica dei suoi membri.

TITOLO VII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 48

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale.

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 44, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 49

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 50

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 48 e 49, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 51

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 52

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 53

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 54

I Soci già iscritti a Libro Soci alla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015 che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dall'art. 9-bis dello Statuto possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo: in assenza di tale integrazione e documentazione il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi dell'art. 9-bis dello Statuto.

Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi una azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e cento azioni per i Soci iscritti successivamente.

Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.

Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.

Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 55

Il 3° comma dell'art. 32 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.